



Sistema Qualità Integrato

Norme UNI EN ISO 9001:2015 e ISO IEC 27001:2013

REG 02–Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi – Revisione 2017

<i>Tipo documento</i>	Regolamento
<i>Codifica</i>	REG-02
<i>Oggetto</i>	Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi
<i>Emissione corrente</i>	Rev. 02 del 01.06.2017
<i>Classificazione</i>	Pubblico
<i>Documenti di riferimento</i>	Manuale di Politica e Gestione Integrata

Storia delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Verifica	Approvazione
02	01.06.2017	Approvato con determinazione dell'Amministratore unico n. 38 del 28.04.2017 Approvato ad esito di controllo analogo in data 31.05.2017 Revisione in vigore al 23/01/2018 data di adozione del sistema	Amministrazione	AU

Sommario

CAPO I - PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1. Oggetto.....	3
Art. 2. Finalità.....	3
Art. 3. Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità.....	3
Art. 4. Ambito di applicazione	4
CAPO II - RECLUTAMENTO DI PERSONALE	4
Art. 5. Reclutamento di personale dipendente	4
Art. 6. Modalità di reclutamento del personale dipendente	5
Art. 7. Avviso di selezione	5
Art. 8. Domanda di selezione	6
Art. 9. Commissione giudicatrice	6
Art. 10. Graduatoria.....	6
CAPO III – INCARICHI PROFESSIONALI.....	6
Art. 11. Ambito di applicazione degli incarichi professionali	6
Art. 12. Modalità di affidamento degli incarichi professionali	7
Art. 13. Affidamento di incarichi professionali in via diretta	8
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI	8
Art. 14. Elenco dei fornitori e Consulenti.....	8
Art. 15. Tutela della riservatezza	8
Art. 16. Entrata in vigore.....	9

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento definisce criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi di Sardegna IT e costituisce l'aggiornamento 2017 del regolamento vers. 01 del 01.10.2015.
2. Il Regolamento è emanato in attuazione dell'art. 19, comma 2 del d.lgs 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", della deliberazione della Giunta regionale n. 64/9 del 2.12.2016 "Piano triennale del fabbisogno di personale 2016 – 2018. Determinazione della capacità assunzionale della Regione e direttive per le amministrazioni del sistema Regione. L.R. 13.11.1998, n. 31, art. 15" e della deliberazione della Giunta regionale n.42/5 del 23.10.2012 "Direttive concernenti la disciplina degli Organismi partecipati dalla Regione partecipati dalla Regione Sardegna per affidamento di attività in "House providing".
3. A norma dell'art. 19, comma 3 del d.lgs 175/2016, il presente regolamento è pubblicato nel sito istituzionale della società all'indirizzo:
<http://www.sardegna.it/index.php?xsl=1242&s=36&v=9&c=14742&es=6603&na=1&n=10>.

Art. 2. Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce, criteri e modalità per il reclutamento del personale di Sardegna IT nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nello specifico:
 - a. trasparenza: in modo da garantire a chiunque di conoscere modalità e criteri di partecipazione e valutazione, nonché gli esiti finali, a garanzia del pieno rispetto delle regole generali del presente regolamento;
 - b. adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento mediante la divulgazione sul portale internet aziendale e/o su altri siti web e/o altre forme di comunicazione e pubblicità ritenute opportune;
 - c. adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
 - d. imparzialità: rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.

Art. 3. Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità

1. In attuazione del proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza la Società attua, nelle procedure di selezione, incarico e assunzione, principi generali di trasparenza, pubblicità, imparzialità e buon andamento.
2. In particolare, la Società agisce in conformità del D. Lgs. 39/13, assicurando pertanto che:
 - a. i criteri di selezione siano oggettivi e predeterminati;
 - b. sia accertata, sui candidati prescelti, l'assenza di procedimenti penali, di incompatibilità e inconferibilità, o altre condizioni ostative, anche attraverso il rilascio delle prescritte dichiarazioni sostitutive di certificazione;
 - c. vengano effettuati i controlli iniziali e nel corso del rapporto.
3. La Società, nel rispetto della disciplina giuslavoristica e della contrattazione collettiva, adotta specifiche procedure affinché vengano evitate incompatibilità o commistioni di interesse dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

4. La Società adotta criteri di merito e competenza per l'assegnazione di incarichi e la ricerca di personale dipendente.
5. Eventuali rapporti di parentela o affinità tra i candidati e le persone che operano nella Società o per la Società devono essere segnalati agli organismi di controllo.

Art. 4. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina criteri, requisiti e procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali nelle forme seguenti:
 - a. contratti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato;
 - b. contratti ed incarichi di collaborazione professionale, ex artt. 2222 c.c. e/o 409 c.p.c., conferiti nelle forme ammesse dalla normativa vigente e sempre successivamente alla verifica dell'assenza, all'interno della Società, di personale dipendente in possesso dei requisiti professionali necessari per la prestazione oggetto dell'eventuale collaborazione.
2. Il presente regolamento non si applica a:
 - a. assunzioni rese obbligatorie da sentenze giudiziali avverse;
 - b. collaborazioni che riguardano l'espletamento di adempimenti obbligatori (Organismi di vigilanza, Collegi sindacali, Revisione dei conti, materie fiscali);
 - c. incarichi di lavoro, servizio o fornitura disciplinati dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
 - d. incarichi conferiti a soggetti esterni nell'ambito di programmi finanziati da Fondi europei;
 - e. incarichi conferiti per la formazione del personale dipendente della Società;
 - f. assunzioni obbligatorie disciplinate dalla Legge 12 marzo 1999, n.68, avviate attraverso apposita convenzione con la Provincia di Cagliari, Settore Collocamento obbligatorio;
 - g. contratti di somministrazione;
 - h. casi di distacco da Società di ambito regionale, regolati comunque secondo normativa e vincoli di budget approvato nelle sedi opportune;
 - i. collaborazioni di natura meramente occasionale, non ripetitiva, equiparabili pertanto, per natura, al semplice rimborso di spese sostenute.

CAPO II - RECLUTAMENTO DI PERSONALE

Art. 5. Reclutamento di personale dipendente

1. Sardegna IT approva, con apposita determinazione dell'Amministratore Unico, l'avvio delle procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, in attuazione del Piano triennale del fabbisogno del personale. Tale piano viene stilato sulla base della ricognizione del proprio personale tesa ad individuare le figure professionali vacanti della dotazione organica da coprire in via temporanea o definitiva ed è effettuato anche in base a piani pensionistici e previsioni programmatiche della Giunta regionale. Il piano, da sottoporsi al controllo analogo preliminare da parte della Regione Sardegna ai sensi dell'art. 2 lett. f dell'allegato alla DGR n. 42/5 del 23.10.2012, può essere oggetto di revisione annuale.
2. In ottemperanza alle disposizioni contenute nella DGR n. 64/9 del 02.12.2016, Sardegna IT concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento dei costi di funzionamento della struttura e dei connessi costi per il personale. Pertanto ad essa si estendono il regime limitativo delle assunzioni e le regole di contenimento della spesa per il personale applicabile alla Regione Sardegna, nel rispetto anche di quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. Eventuali deroghe a tali limitazioni potranno essere

consentite esclusivamente dalla Giunta regionale su proposta motivata dell'Assessore della struttura titolare della funzione di controllo della società.

3. Nel rispetto del budget approvato e subordinatamente all'approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale da parte della Regione Sardegna, Sardegna IT effettua la ricerca di personale qualificato all'esterno della Società, attraverso una procedura di selezione per l'assunzione di personale articolata nelle diverse seguenti fasi:
 - a. pubblicazione di apposito avviso sul sito web aziendale nell'apposita pagina Bandi e concorsi della sezione Società trasparente (<http://www.sardegna.it/index.php?xsl=2075&s=36&v=9&c=11166&na=1&n=1&va=2&vs=1>) che dovrà includere:
 - descrizione della posizione professionale da ricoprire;
 - inquadramento contrattuale previsto;
 - condizioni e sede di lavoro;
 - requisiti tecnici, professionali e di esperienza maturata necessari per svolgere l'incarico in oggetto;
 - criteri e modalità generali di svolgimento della selezione.
 - b. designazione, da parte dell'Amministratore Unico di Sardegna IT in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di un'apposita Commissione di valutazione, composta da membri interni e/o esterni alla Società, in possesso di requisiti generali e specifici di competenza di merito;
 - c. svolgimento, secondo l'iter definito nell'avviso di pubblicazione sul sito web aziendale, delle diverse fasi di selezione (acquisizione e valutazione della documentazione pervenuta, eventuali colloqui individuali, definizione della graduatoria, comunicazione ai prescelti), con redazione di un verbale di chiusura della selezione comunicato dai membri della Commissione al RUP;
 - d. pubblicazione della graduatoria;
 - e. presa d'atto del RUP e avvio, da parte Servizio Amministrazione-Personale, della procedura di assunzione in favore dei candidati idonei prescelti, secondo norma e prassi aziendale, fino alla stipula del contratto d'assunzione.

Art. 6. Modalità di reclutamento del personale dipendente

1. Il reclutamento del personale avviene mediante lo svolgimento di procedure selettive, nel rispetto dei limiti e condizioni e con le modalità indicate ai successivi articoli da 7 a 10.
2. Le procedure selettive sono espletate con la finalità di commisurare le conoscenze, le esperienze, le capacità e le attitudini professionali del candidato, in relazione alle esigenze richieste dalla posizione da ricoprire.
3. Il reclutamento del personale avviene inoltre nel rispetto delle norme e dei provvedimenti nazionali e regionali richiamati all'art. 1 del presente documento.

Art. 7. Avviso di selezione

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, l'avviso della procedura di selezione per l'assunzione di personale e per il conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016 è pubblicato sul sito internet di Sardegna IT (<http://www.sardegna.it/index.php?xsl=1242&s=36&v=9&c=14734&es=6603&na=1&n=100>). L'avviso potrà essere diffuso anche mediante altri strumenti ritenuti idonei.

2. L'avviso di selezione indica:
 - a. il profilo professionale ricercato;
 - b. il titolo di studio e gli eventuali requisiti di esperienza, professionalità e competenza richiesti in relazione al posto da coprire;
 - c. l'inquadramento contrattuale previsto;
 - d. i requisiti di carattere generale che devono essere posseduti dai candidati;
 - e. la tipologia delle prove selettive (colloquio, prove scritte, pratiche, attitudinali) e le materie oggetto delle medesime;
 - f. il termine e le modalità di presentazione della domanda;
 - g. ogni altra prescrizione o informazione ritenuta utile, incluse le modalità di convocazione dei candidati.
3. Nel caso in cui il profilo professionale ricercato sia di difficile reperimento sul mercato ovvero la procedura di selezione risulti particolarmente complessa, Sardegna IT si riserva la facoltà di avvalersi del supporto di società specializzate nella ricerca e selezione del personale.

Art. 8. Domanda di selezione

1. Gli interessati presentano domanda di selezione a Sardegna IT entro il termine previsto dall'avviso, in conformità allo schema di domanda pubblicato sul sito internet di Sardegna IT unitamente all'avviso di selezione e con le modalità indicate dallo stesso.

Art. 9. Commissione giudicatrice

1. La selezione viene effettuata da una commissione composta da tre membri nominata dall'Amministratore Unico.
2. La commissione di cui al comma 1 è composta da almeno un membro in rappresentanza della struttura richiedente.
3. Durante la prima seduta in forma riservata, la commissione stabilisce il contenuto del colloquio e delle eventuali prove selettive, il tempo concesso ai candidati per lo svolgimento delle stesse e i criteri di valutazione dei candidati. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale.

Art. 10. Graduatoria

1. La commissione forma la graduatoria dei candidati.
2. Sardegna IT si riserva di utilizzare le graduatorie delle selezioni, nei tre anni successivi alla data di loro pubblicazione, per il reclutamento di personale ulteriore rispetto a quello previsto dall'avviso di selezione, avente identiche caratteristiche professionali.
3. La graduatoria è pubblicata sul sito di Sardegna IT all'indirizzo (<http://www.sardegna.it/index.php?xsl=1247&s=36&v=9&c=14735&es=6603&na=1&n=10&d=0>).

CAPO III – INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 11. Ambito di applicazione degli incarichi professionali

1. Gli incarichi professionali di cui al presente capo costituiscono contratti di prestazione d'opera, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, da conferire con contratti di lavoro autonomo, incarichi professionali in regime di IVA, ovvero con contratti di natura occasionale.
2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, così come pure a norma dell'articolo 17, comma 1 lettera d) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i conferimenti/affidamenti di:

- a. attività di rappresentanza legale della Società in giudizio o in arbitrati e conciliazioni da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
 - b. attività concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
 - consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto a), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
 - servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
 - servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
 - altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
 - c. le prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria ed architettura, in quanto disciplinati dal predetto Decreto legislativo 50/2016 (cfr. art. 46).
3. Gli incarichi non possono avere durata indeterminata.

Art. 12. Modalità di affidamento degli incarichi professionali

1. Sardegna IT, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6-bis della Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo o di natura occasionale, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite alla società, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della società stessa;
 - b. la società deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
 - d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo a esperti di particolare e comprovata specializzazione. Tale requisito è integrato dal possesso del titolo di laurea richiesto per l'esercizio della professione e in materia attinente all'ambito della prestazione oggetto di incarico, nonché dalla maturazione di una adeguata professionalità in ambito analogo a quello oggetto di affidamento. A prova del possesso del requisito indicato saranno valutati, tra l'altro:
 - a. Possesso dei requisiti di carattere generale
 - b. Titolo di laurea e titoli di specializzazione;
 - c. Iscrizione ad uno specifico albo professionale;
 - d. Precedenti attività professionali (di carattere autonomo e/o dipendente);
 - e. Pregresso svolgimento di attività analoghe con Enti e/o società pubbliche;
 - f. Pubblicazioni Scientifiche.

3. L'affidamento di incarichi avviene a seguito della comparazione dei curricula ricevuti, le caratteristiche qualitative delle offerte desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di incarico, la eventuale tempistica di realizzazione delle attività, l'eventuale ribasso del compenso offerto rispetto a quello massimo proposto nella lettera di invito. Ove ritenuto opportuno, alla valutazione delle offerte può fare seguito un colloquio orale.
4. La comparazione di cui al comma 3 viene svolta da una commissione giudicatrice composta e nominata ai sensi dell'articolo 9.

Art. 13. Affidamento di incarichi professionali in via diretta

1. Il ricorso al conferimento di incarico in via diretta, senza ricorso a procedura comparativa, fatti salvi i presupposti necessari di cui all'articolo 12, comma 1 e 2, e previa specifica motivazione, può avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
 - a. in casi eccezionali di estrema urgenza, tali da non consentire l'espletamento della procedura comparativa;
 - b. in caso di selezione pubblica andata deserta o risultata infruttuosa;
 - c. qualora, e solo per importi inferiori a € 30.000, esclusi altri oneri di legge se dovuti, la prestazione costituisca oggetto di contratto caratterizzato da un elevato *intuitu personae*, richieda abilità e particolare qualificazione professionale e/o esperienza specifica dell'incaricato, tali da rendere inopportuno ed infruttuoso il ricorso a procedure pubbliche di selezione.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14. Elenco dei fornitori e Consulenti

1. Sardegna IT utilizza il proprio Elenco dei fornitori esistente, estendendolo anche ai Consulenti, con l'obiettivo di assicurare la conoscenza anche del mercato dei potenziali consulenti, aventi i requisiti necessari di cui all'articolo 12, comma 2, in grado di soddisfare le esigenze aziendali di conferimento di consulenza esterna, per le diverse tipologie di settori interessati.
2. Nella modulistica per l'iscrizione a detto Elenco possono essere specificati i requisiti richiesti per il profilo professionale che il soggetto che si propone come Consulente possiede, quanto ai titoli di studio e professionali, nonché i requisiti di carattere generale.
3. La Società potrà individuare all'interno degli iscritti all'Elenco i candidati da invitare alla selezione per l'affidamento dell'incarico nelle ipotesi di cui all'articolo 12 o nel caso dell'affidamento diretto dell'incarico ai sensi dell'articolo 13.

Art. 15. Tutela della riservatezza

1. Coloro che presentano la propria candidatura, ai fini indicati nel presente regolamento, forniscono dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Il titolare del trattamento è Sardegna IT S.r.l. c.s.u. con sede legale in Via Dei Giornalisti 6, 09122 Cagliari, il responsabile del trattamento è l'Amministratore unico pro-tempore.
3. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti ai fini della successiva iscrizione in appositi elenchi da utilizzare per l'eventuale conferimento dell'incarico di collaborazione/consulenza, oltre che in adempimento di precisi obblighi di legge.
4. I dati contenuti nei Curriculum e i dati relativi ai contratti di cui al Capo I, per quanto applicabili, e del Capo II del presente regolamento potranno essere oggetto di pubblicazione sul sito Sardegna IT in applicazione del decreto legislativo 33/2013.

5. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
6. Per il conseguimento delle finalità indicate al comma 1, Sardegna IT potrà comunicare tali dati, sia direttamente che tramite la loro messa a disposizione, secondo i casi e le modalità previste dal Regolamento a:
 - a) soggetti istituzionali con lo scopo di controllo e a banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
 - b) ad autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza;
 - c) al personale di Sardegna IT che cura il procedimento; al personale di Sardegna IT in forza ad altri uffici e/o professionisti esterni che prestano attività di consulenza/assistenza in ordine al procedimento;
 - d) soggetti che operano con Sardegna IT per scopi istituzionali (revisori, consulenti legali, etc.), nonché a dipendenti del titolare del trattamento in qualità di incaricati;
 - e) altri soggetti individuati come controinteressati sulla base del contenuto degli atti connessi, che richiedano l'accesso ai documenti, nei limiti e con le modalità di cui Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii e al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii.
7. Ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto legislativo 196/2003, con la presentazione della candidatura, l'interessato acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Art. 16. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica dal giorno successivo alla sua pubblicazione permanente sul sito internet di Sardegna IT.